

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva nell'ambito dell'accertamento di un diritto contrattuale al risarcimento dei danni dell'imprenditore nei confronti del consumatore, che il primo fonda su un recesso ingiustificato dal contratto del secondo, qualora le condizioni generali di contratto dell'imprenditore contengano una clausola abusiva che, accanto alle disposizioni del diritto nazionale di natura suppletiva, riconosce all'imprenditore l'opzione di richiedere a un consumatore inadempiente un risarcimento forfettario dei danni.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se una tale applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva sia esclusa anche nel caso in cui l'imprenditore non fondi su detta clausola la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti del consumatore.

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione:

3) Se sia contrario alle summenzionate disposizioni del diritto dell'Unione europea il fatto che, nel caso di una clausola che contiene diverse disposizioni (ad esempio sanzioni alternative in caso di recesso ingiustificato dal contratto), rimangano valide nel rapporto contrattuale quelle parti della clausola che sono comunque conformi al diritto nazionale di natura suppletiva e che non devono essere qualificate come abusive.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'11 ottobre 2021 — Funke Sp. z o.o.

(Causa C-626/21)

(2022/C 37/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente per cassazione: Funke Sp. z o.o.

Autorità convenuta: Landespolizeidirektion Wien

Questioni pregiudiziali

Se

- la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, come modificata dal regolamento (CE) n. 765/2008 ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 596/2009 ⁽³⁾, in particolare il suo articolo 12 e l'allegato II,
- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, in particolare i suoi articoli 20 e 22, nonché
- la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica ⁽⁴⁾, debbano essere interpretati nel senso che

1. discenda direttamente dalle suddette norme il diritto di un operatore economico al perfezionamento di una notifica RAPEX;
2. sia competente la Commissione europea per la decisione riguardante una richiesta in tal senso

oppure

3. sia competente per una simile decisione l'autorità amministrativa del rispettivo Stato membro.

(in caso di risposta affermativa alla terza questione)

4. la tutela giurisdizionale (nazionale) avverso tale decisione sia sufficiente qualora venga concessa nei confronti della misura (obbligatoria) adottata dall'autorità amministrativa non a tutti, bensì al solo operatore economico che ne sia interessato.

⁽¹⁾ GU 2002, L 11, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU 2008, L 218, pag. 30).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU 2009, L 188, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU 2019, L 73, pag. 121.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il
15 ottobre 2021 — OQ / Land Hessen**

(Causa C-634/21)

(2022/C 37/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: OQ

Convenuto: Land Hessen

Litisconsorte: SCHUFA Holding AG

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito costituisce già una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona, qualora tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi all'interessato, sia trasmesso dal titolare del trattamento a un terzo titolare del trattamento e quest'ultimo basi prevalentemente su tale tasso la sua decisione sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con l'interessato.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il ricorso a un tasso di probabilità — nella fattispecie relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, che includa informazioni sui crediti — di un certo comportamento futuro di una persona fisica, allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona (scoring), è consentito solo se sono soddisfatte determinate ulteriori condizioni, meglio specificate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)